



COMUNE DI CASTELSILANO
(Provincia di Crotona)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA
DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 24 del 11.07.2013

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il Centro di Raccolta del Comune di Castelsilano (KR) è situato in località “Zinnante”, sui terreni distinti all’Agenzia del Territorio – Catasto Terreni, del Comune di Castelsilano al foglio n. 10 mappali n. 53 e 211.
2. Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del Centro di Raccolta disciplinandone l’accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 13 Maggio 2009 relativo alla “Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.

Art. 2 – Gestione e responsabilità del servizio

1. Il Responsabile del Centro di Raccolta è la società incaricata dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, o altro soggetto con i requisiti di legge, nel bacino di riferimento (che in seguito chiameremo Gestore).
2. Il Gestore sovrintende al corretto funzionamento del Centro di Raccolta, coordinando la gestione dello stesso e svolgendo tutte le funzioni demandategli dal presente Regolamento.
3. Il Gestore deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 e ss.mm.ii. nella Categoria 1 ”Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” di cui all’art.8 del Decreto Ministeriale 28 aprile 1998 n.406 e ss.mm.ii. per l’attività “Gestione dei Centri di Raccolta”.

Art. 3 – Operatori

1. Sono operatori del Centro i soggetti incaricati dal Gestore per la custodia e la manutenzione del Centro di Raccolta, nonché per il controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza.
2. Gli operatori del Centro devono dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti.
3. Gli operatori del Centro devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno la facoltà:
 - a) di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta, documento di identità in modo da verificarne i requisiti per l’accesso di cui al successivo art. 4;
 - b) di registrare le generalità e la targa del mezzo dell’utente che accede al Centro, nonché i rifiuti conferiti per finalità statistiche e/o di controllo;
 - c) di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
 - d) di segnalare direttamente al Responsabile del Centro ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque;
 - e) di negare l’assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti caratteristiche adeguate all’avvio al recupero cui dovrà essere destinato;
 - f) di non consentire l’accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità, così come specificato nel successivo art. 4 comma 2.

Art. 4 – Accesso – Soggetti autorizzati (utenti) – Modalità

1. Sono autorizzati ad accedere ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:
 - a) le persone fisiche iscritte a ruolo/TIA, residenti, domiciliate o comunque detentrici anche a tempo determinato di locali nei Comuni il cui Gestore dei servizi di raccolta è riconducibile al Gestore del Centro ad esclusione di eventuali diversi accordi tra Comune e Gestore;
 - b) le persone giuridiche iscritte a ruolo/TIA, con sede nei Comuni il cui gestore dei servizi di raccolta è riconducibile al Gestore del Centro, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso, quindi, quelli speciali non assimilati o comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali da smaltirsi in proprio) nel rispetto di quanto previsto all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Le imprese (utenze non domestiche) devono essere munite di apposito formulario d’identificazione rifiuti, redatto in quattro copie, ad esclusione del caso di trasporto di

rifiuti non pericolosi in quantità inferiore a trenta chili o trenta litri. Il formulario deve essere debitamente sottoscritto dal destinatario, per accettazione dei rifiuti conferiti, all'atto di ingresso del mezzo di trasporto nel Centro di Raccolta. Ai fini del trasporto dei propri rifiuti, le imprese (utenze non domestiche) devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Camera di Commercio.

- c) le Amministrazioni Comunali, nel rispetto delle modalità di trasporto stabilite per legge, facenti parte del bacino in cui il gestore dei servizi di raccolta è riconducibile al Gestore del Centro, salvo eventuali diversi accordi tra Comune e società di raccolta;
 - d) il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.
2. L'accesso con automezzi all'interno del Centro di Raccolta è regolato dal Gestore del Centro al fine di non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico.
 3. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura del Centro.
 4. L'accesso fuori dai giorni e dagli orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio, salvo espressa autorizzazione del Gestore del Centro.

Art. 5 – Orario di apertura

1. Il Centro di Raccolta dovrà prevedere un orario di apertura funzionale alle esigenze delle utenze, nel rispetto degli accordi tra le Amministrazioni ed il Gestore delle raccolte o del Centro e comunque osservare un orario minimo di apertura il Sabato e/o la Domenica non inferiore alle 4 ore.
2. L'orario di apertura e le eventuali modifiche dovranno essere rese note dal Gestore del Centro mediante:
 - a) cartello apposto in loco;
 - b) comunicazione a tutti i Comuni potenziali conferitori;
 - c) comunicazione in rete attraverso il sito internet consortile;
 - d) ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto utile.
3. Ogni anno il Gestore comunica ai Comuni, in funzione delle festività, l'orario di apertura del Centro garantendo l'orario minimo di apertura settimanale previsto.

Art. 6 – Tipologia di centro e rifiuti accoglibili

1. Sono individuate due tipologie di Centro di Raccolta in funzione dei criteri tecnico-gestionali previsti dal D.M. 13.5.2009, ovvero:
 - a) Centro di Raccolta strutturato per ricevere rifiuti pericolosi e non pericolosi di provenienza domestica e non domestica;
 - b) Centro di Raccolta strutturato per ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica.
2. I Centri di cui alla lettera a) del precedente comma rispondono a tutti i requisiti tecnico realizzativi di cui all'Allegato I del D.M. 8 aprile 2008 e possono potenzialmente ricevere i rifiuti di cui al paragrafo 4.2 del medesimo allegato, ovvero:
 - imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01)
 - imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02)
 - imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03)
 - imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04)
 - imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06)
 - imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07)
 - contenitori T/FC (codice Cer 15 01 10*)
 - rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01)
 - rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02)
 - frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02)
 - abiti e prodotti tessili (codice Cer 20 01 10 e 20 01 11)
 - solventi (codice Cer 20 01 13*)
 - acidi (codice Cer 20 01 14*)
 - sostanze alcaline (codice Cer 20 01 15*)
 - prodotti fotochimici (20 01 17*)

- pesticidi (Cer 20 01 19*)
 - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice Cer 20 01 21)
 - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice Cer 20 01 23*, 20 01 35* e 20 0136)
 - oli e grassi commestibili (codice Cer 20 01 25)
 - oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice Cer20 01 26*)
 - vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice Cer 20 01 27* e 20 01 28)
 - detergenti contenenti sostanze pericolose (codice Cer 20 01 29*)
 - detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice Cer 20 01 30)
 - farmaci (codice Cer 20 01 31* e 20 01 32)
 - batterie ed accumulatori di cui alla voce 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)
 - rifiuti legnosi (codice Cer 20 01 37* e 20 01 38)
 - rifiuti plastici (codice Cer 20 01 39)
 - rifiuti metallici (codice Cer 20 01 40)
 - sfalci e potature (codice Cer 20 02 01)
 - ingombranti (codice Cer 20 03 07)
 - cartucce toner esaurite (20 03 99)
 - rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
 - toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
 - imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
 - imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
 - pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03)
 - filtri olio (codice CER 16 01 07*)
 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)
 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
 - batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
 - rifiuti provenienti dalle pulizie dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codiceCer 20 01 41)
 - terre e roccia (codice Cer 20 02 02)
 - altri rifiuti non biodegradabili (codice Cer 20 02 03)
- 3. I Centri di cui alla lettera b) del precedente comma rispondono ai criteri tecnici di cui all'art. 2 del D.M. 13.5.2009 e possono potenzialmente ricevere solo i seguenti rifiuti:**
- imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01)
 - imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02)
 - imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03)
 - imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04)
 - imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06)
 - imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07)
 - rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01)
 - rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02)
 - frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02)
 - abiti e prodotti tessili (codice Cer 20 01 10 e 20 01 11)
 - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice Cer 20 01 21)
 - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (20 01 36)
 - oli e grassi commestibili (codice Cer 20 01 25)
 - vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice Cer 20 01 28)
 - detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice Cer 20 01 30)
 - farmaci (codice Cer 20 01 32)
 - rifiuti legnosi (codice Cer 20 01 38)
 - rifiuti plastici (codice Cer 20 01 39)
 - rifiuti metallici (codice Cer 20 01 40)
 - sfalci e potature (codice Cer 20 02 01)
 - ingombranti (codice Cer 20 03 07)

- cartucce toner esaurite (20 03 99)
 - rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
 - toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
 - imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
 - imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
 - pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03)
 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)
 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
 - batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
 - rifiuti provenienti dalle pulizie dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 20 01 41)
 - terre e roccia (codice Cer 20 02 02)
 - altri rifiuti non biodegradabili (codice Cer 20 02 03)
4. Il Gestore del Centro, in ragione di aspetti organizzativi, può ridurre la tipologia dei rifiuti accoglibili di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Ogni contenitore/scarrabile collocato a servizio dell'utenza deve prevedere esplicita cartellonistica che evidenzia le tipologie di rifiuto conferibili ed il codice CER.

Art. 7 – Limitazione temporanea all'accesso

1. Il Gestore del Centro può limitare o differire i conferimenti per ragioni tecniche o gestionali contingenti, previa comunicazione ai Comuni potenziali conferitori ed al CSR.

Art. 8 – Modalità di conferimento rifiuti assimilati

1. I conferimenti dei rifiuti assimilati al Centro di Raccolta (ai sensi dell'art. 193 comma 4 del D.Lgs. 152/2006) potranno avvenire senza compilazione del formulario solo se il produttore (ente o impresa) di rifiuti non pericolosi effettui in modo occasionale e saltuario il trasporto dei propri rifiuti, purché il quantitativo trasportato non ecceda trenta chilogrammi o trenta litri.
2. In caso di trasporto di rifiuti assimilati con il formulario, lo stesso deve essere annotato sulla "scheda rifiuti conferiti" individuata nell'allegato Ia, paragrafo 6, D.M. Ambiente 8 Aprile 2008 e s.m.i.

Art. 9 – Conferimento inerti e RAEE

1. I materiali riconducibili a miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (codice CER 17 01 07) ed i rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (codice CER 17 09 04) derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un limite settimanale per utenza pari a 0,5 metri cubi, fermo restando quanto previsto all'art. 3 comma b del presente Regolamento.
2. Il Centro di Raccolta deve garantire la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai Raggruppamenti di cui al D.M. n.185 del 25 settembre 2007 ed adottare tutte le precauzioni operative in modo tale da preservarne l'integrità.
3. E' facoltà del Gestore accogliere i RAEE provenienti dalla distribuzione commerciale organizzata e stabilire, per ragioni organizzative del Centro, modalità di conferimento specifiche.

Art. 10 – Obblighi all'utenza

1. Gli utenti sono obbligati a:
 - a) rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio;
 - b) mostrare la carta di identità agli addetti del Centro, prima di conferire i rifiuti;
 - c) accedere secondo le modalità di accesso di cui all'art. 4;
 - d) effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire;
 - e) conferire i rifiuti negli appositi contenitori;
 - f) raccogliere eventuali rifiuti caduti sul piazzale del Centro di Raccolta durante le operazioni di scarico.

Art. 11 – Divieti all'utenza

1. Presso il Centro di Raccolta è severamente vietato:
 - a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato;
 - b) accedere con modalità diverse da quelle prescritte;
 - c) depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente Regolamento;
 - d) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente;
 - e) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;
 - f) prelevare e trasportare all'esterno del Centro qualsiasi rifiuto;
 - g) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali;
 - h) abbandonare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di Raccolta;
 - i) attardarsi per qualsiasi ragione all'interno del Centro di Raccolta dopo il conferimento dei rifiuti.

Art. 12 – Controlli

1. Al fine di assicurare un'adeguata gestione del Centro ed il corretto conferimento da parte delle utenze è prevista la possibilità di effettuare attività di controllo e sanzionamento dei comportamenti irregolari a cura della Polizia Municipale e delle figure eventualmente incaricate, compresi gli operatori di cui all'art. 3 del presente Regolamento (oltre alle autorità di controllo previste dalla normativa vigente in materia).
2. Con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del Centro di Raccolta e dell'area prospiciente. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003.
3. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 13 – Sanzioni – Determinazione e procedimento di applicazione

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di €. 25,00 ed un massimo di €. 150,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla successiva lettera b);
 - b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative a favore dei soggetti competenti per legge:

Violazione	Importo	
	Minimo	Massimo
Presso i Centri di Raccolta:		
Abbandono dei rifiuti ingombranti all'esterno dei Centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche	€ 105,00	€ 620,00
Abbandono dei rifiuti non ingombranti all'esterno dei Centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche	€ 25,00	€ 155,00
Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ma all'interno dei Centri	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati all'interno dei Centri	€ 25,00	€ 250,00
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati all'interno dei Centri	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo/TIA all'interno dei Centri, salvo diverse disposizioni	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche	€ 25,00	€ 250,00
Danneggiamento delle strutture del Centro di Raccolta	€ 25,00	€ 250,00
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo	€ 25,00	€ 250,00

2. Sono fatti salvi i diritti di terzi o della società di raccolta e della società pubblica di recupero e trattamento per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente Regolamento.
3. Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previsti dalla Legge n. 689/81 e s.m.i.
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 71 della Legge n. 689/81 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 giorni da parte del trasgressore è il Responsabile del Servizio individuato dall'Amministrazione competente.
5. E', comunque, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 14 Gestione rifiuti – pesi e oneri trattamento

1. Tutti i rifiuti in ingresso al Centro di Raccolta saranno di norma pesati e codificati in funzione del Comune di provenienza del rifiuto in modo da assicurare un'adeguata ripartizione degli oneri di trattamento ed una corretta attribuzione dei pesi ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata.
2. In caso di impossibilità oggettiva di una ripartizione puntuale dei rifiuti tra le Amministrazioni di cui al precedente comma, il Gestore del centro comunica i criteri di ripartizione dei rifiuti di cui sopra a seguito di un accordo formale sottoscritto tra tutti i Comuni potenziali conferitori ed il Gestore del Centro.
3. I rifiuti in ingresso conferiti dalle utenze non domestiche dovranno essere contabilizzati nel rispetto dell'Allegato Ia, paragrafo 6, D.M. Ambiente 8 Aprile 2008 e s.m.i.
4. Il gestore è tenuto a compilare la scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal Centro di Raccolta, secondo il modello previsto dall'Allegato Ib del D.M. 13 Maggio 2009.

Art. 15 – Responsabilità

1. Le Amministrazioni Comunali sono da ritenersi sollevate ed indenni da ogni responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa del Gestore del Centro, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
2. Qualora all'interno del Centro si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti

delle indicazioni impartite dal Gestore o previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile ai conferitori, ritenendo in tal modo sollevato il Gestore da ogni responsabilità.

Art. 16 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in materia di rifiuti urbani, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 17 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo ed in contrasto con lo stesso.